GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0.60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 4 gennaio 1924** — **Numero 3**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si rende noto a tutti gli abbonati ed uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo, che si è oggi ultimata la spedizione del volume primo, della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1923.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, trascorso detto termine, essi non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

ERRATA-CORRIGE

Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1923, n. 306: Pag. 7450, riga decima, colonna prima, dopo « Canneto di Bari », aggiungere « (Montrone - San Nicandro di Bari) ». — Pag. 7455, riga settima, colonna seconda, invece di « Pretura di Segni », leggasi « Pretura di Velletri ».

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, art. 28, 2° capoverso: invece di: « non più tardi del 10 marzo », leggasi « non più tardi del 10 febbraio ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 1. (*Raccolta* 1924).

Interpretazione delle disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro per l'interno *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'Aeronautica, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, debbono interpretarsi nel senso che alle Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle ferrovie, si intende conferita ogni facoltà discrezionale, circa la procedura da seguire per la revisione e la dispensa dal servizio del personale assunto o sistemato in ruolo, dopo il 24 maggio 1915.

Il concorso delle condizioni previste nel Regio decreto predetto, per la dispensa del personale di cui al precedente comma è operativo di diritto per il provvedimento di dispensa.

La comunicazione individuale dell'avvenuta dispensa tiene luogo, ad ogni effetto, della deliberazione di ciascun relativo provvedimento ed importa riconoscimento della inapplicabilità della facoltà discrezionale di cui all'art. 3, lettera *d*) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — REVEL — FEDERZONI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2753.

Modificazione dell'art. 41 del R. decreto 10 ottobre 1906, n. 546, relativo al regolamento organico dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre il numero delle visite ordinarie prescritte per gli uffici sedenti nei capoluoghi di provincia;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le visite ordinarie agli uffici sedenti nei capoluoghi di provincia, prescritte dall'art. 41 del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, debbono essere eseguite:

tre volte all'anno alle casse provinciali;

due volte all'anno a tutti gli uffici interni delle Direzioni;

una volta all'anno agli uffici succursali.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 228. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2754.

Tariffa speciale per la spedizione a mezzo della posta dei pieghi contenenti biglietti della lotteria « pro ciechi di guerra ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 31 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, modificato con la legge 2 luglio 1912, n. 748;

Visto la domanda del Comitato fiorentino per l'assistenza ai ciechi di guerra, intesa ad ottenere l'applicazione della tariffa in vigore per le carte punteggiate ad uso dei ciechi per la spedizione a mezzo della posta dei biglietti della lotteria autorizzata a suo favore con decreto del Prefetto di Firenze in data 11 gennaio 1923;

Ritenuta l'opportunità, dato lo scopo altamente umanitario e patriottico cui la domanda è informata, di accordare, in deroga alle disposizioni del precitato art. 31, l'applicazione della tariffa anzidetta ai pieghi tanto in partenza che in arrivo contenente biglietti ed il carteggio della lotteria di cui sopra;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'art. 31 del vigente testo unico delle leggi postali la tassa di 2 centesimi ogni chilogrammo stabilita dall'articolo stesso per l'invio delle carte punteggiate ad uso dei ciechi è applicabile eccezionalmente ai pieghi chiusi od aperti contenenti i biglietti ed il carteggio della lotteria « pro ciechi di guerra ».

Il diritto fisso di raccomandazione per tali pieghi è di centesimi 10 e l'indennizzo (in caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto dei pieghi raccomandati) di L. 5.

Art. 2.

Per fruire della facilitazione di cui sopra i pieghi tanto in partenza che in arrivo dovranno essere inclusi in buste

intestate al Comitato della lotteria e munite di un bollo con la leggenda « Lotteria pro-ciechi di guerra - concessione speciale ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 229. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2755.

Competenza del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'impianto e l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo, per conto di Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sulle comunicazioni senza filo;

Visti i Regi decreti del 5 giugno 1923, n. 1262, del 14 giugno 1923, n. 1488, e del 27 settembre 1923, n. 2351, che recano modifiche ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;

Riconosciuta la necessità di meglio precisare la sfera di competenza del Ministero delle poste e dei telegrafi, per quanto riguarda le concessioni per radiocomunicazioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È di competenza del Ministero delle poste e telegrafi provvedere, di concerto coi Ministeri della guerra e della marina, e intesa la Commissione consultiva tecnico-legale, all'impianto di stazioni per comunicazioni senza filo trasmittenti e riceventi per conto di Amministrazioni dello Stato, affidandone eventualmente l'esercizio alle stesse Amministrazioni interessate.

È fatta eccezione per le stazioni ad uso militare del Regio esercito o della Regia marina per le quali provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni della guerra o della marina, di concerto fra loro e col Ministero delle poste e telegrafi.

Art. 2.

È data facoltà a ciascuna Amministrazione governativa, richiedente il servizio, di delegare un proprio rappresentante a far parte della Commissione consultiva tecnico-legale per l'esame del relativo progetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 230. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2756.

Norme per l'applicazione del personale femminile in servizio dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la necessità di provvedere con opportune norme all'applicazione del personale femminile in servizio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il personale femminile, appartenente al ruolo *C*, deve essere applicato ai servizi esecutivi, tenuto conto del servizio per cui è stato assunto e delle attitudini e capacità individuali.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente, non si applica al personale femminile che sia stato assunto in servizio dell'Amministrazione per esercitarvi mansioni di ufficio ed a quello proveniente dalle cessate Società telefoniche, che anche presso di esse sia stato adibito a servizi di amministrazione o di contabilità.

Art. 3.

Il personale femminile, riconosciuto, a mezzo di visita medico-collegiale, permanentemente inidoneo ai servizi attivi, è adibito ai servizi accessori di quello normalmente disimpegnato, ad altri servizi esecutivi meno gravosi od anche a mansioni di ufficio, tenuto conto della natura dell'infermità od imperfezione, della maggiore o minore conoscenza dei servizi e delle esigenze inerenti al funzionamento dei servizi stessi.

Nei casi di temporanee infermità sopravvenute durante il servizio, debitamente accertate mediante regolari visite mediche, il personale femminile è applicato nei servizi e nelle mansioni di cui sopra, limitatamente al periodo di tempo prescritto dai sanitari.

Art. 4.

Al servizio di copiatura a macchina degli atti e delle carte di ufficio è consentito di provvedere, in relazione alle necessità di ciascun ufficio, con personale femminile abilitato all'esercizio della dattilografia.

È preferito il personale che dimostri di avere altresì sufficiente conoscenza della stenografia.

Art. 5.

Il personale femminile che abbia un'anzianità di almeno dieci anni di servizio complessivo e che possieda titoli di studio non inferiori alla licenza tecnica, complementare, industriale od equipollenti può, in linea eccezionale, essere destinato a prestare servizio negli uffici amministrativi contabili.

Per l'eccezionale destinazione ai predetti uffici del personale femminile, che si trovi nelle condizioni suindicate, si tiene conto congiuntamente dell'anzianità di servizio e dei titoli di studio posseduti.

Costituiscono titoli di preferenza la conoscenza delle lingue estere e le eventuali prove di esame sostenute per l'ammissione in carriera o per le successive promozioni.

Art. 6.

Il personale femminile contrattuale, fuori ruolo ed avventizio non può essere chiamato neppure temporaneamente a prestare servizio in uffici amministrativi contabili.

È tuttavia in facoltà del Ministro di autorizzare che sia derogato all'osservanza del divieto di cui sopra, quando sussistano speciali condizioni di età avanzata, di malferma salute o di merito eccezionale.

Art. 7.

In tutti i casi in cui sia consentito dal presente decreto di destinare personale femminile a servizi accessori od a mansioni di ufficio, dà diritto a preferenza la condizione di madre, vedova, orfana o sorella di caduto in guerra.

Art. 8.

In verun caso possono essere destinate a mansioni di ufficio o a servizi accessori, le impiegate che abbiano demeritato per condotta, diligenza e disciplina ovvero non dimostrino sufficiente capacità nell'adempimento dei propri doveri.

Art. 9.

Per nessun motivo l'applicazione di personale femminile a mansioni di ufficio può aver luogo per un numero eccedente il quarto dell'assegno globale di personale in ciascun ufficio.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto sarà provveduto alla revisione del personale femminile attualmente addetto ai servizi accessori e negli uffici amministrativi contabili allo scopo di determinare quale di esso possa rimanervi applicato, quale debba essere eliminato e quale ancora possa eventualmente essere sostituito con altro personale femminile, in conformità delle norme di cui agli articoli precedenti.

Alla revisione anzidetta procederanno, in confronto del personale rispettivamente dipendente, i direttori provinciali delle poste, i direttori compartimentali dei servizi elettrici e gl'ispettori distrettuali, contro le cui determinazioni gl'interessati potranno ricorrere al Ministero nel termine di un mese dalla notificazione del provvedimento.

Per il personale femminile addetto agli uffici del Ministero, della Direzione provinciale delle poste e della Direzione compartimentale dei servizi elettrici di Roma, la revisione predetta, sarà compiuta da funzionari superiori all'uopo delegati dal Ministro e sarà resa esecutiva con ordinanza ministeriale.

Le ulteriori norme eventualmente necessarie saranno date a mezzo di istruzioni ministeriali.

Art. 11.

Le impiegate confermate nei servizi accessori od amministrativi contabili a termini dell'art. 10, ovvero destinate ai servizi stessi in applicazione dei precedenti articoli del presente decreto per ragioni diverse da quelle di salute, possono essere in qualsiasi momento restituite ai servizi esecutivi, sempre che le esigenze del servizio lo richiedano ovvero quando esse prestino l'opera propria in modo non del tutto utile e lodevole.

Art. 12.

È abrogato il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1745, nonchè qualsiasi altra disposizione di legge o di regolamento diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 231. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 novembre 1923, n. 2758.

Disposizioni per la prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e tabelle annesse;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 380, concernente l'equiparazione fra le varie cariche e dignità degli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina e quelle degli ufficiali generali del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la prima applicazione del R. decreto in data 11 novembre 1923, n. 2395, e fino al 1° luglio 1925 sono approvate le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il grado di vice ammiraglio di armata, entro i limiti numerici stabiliti dalle tabelle organiche, è assegnato per anzianità ai vice ammiragli che abbiano tenuto il comando di armata alla data di entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o che vi siano in seguito destinati.

Art. 3.

Il grado di contrammiraglio di divisione, e gradi corrispondenti negli altri corpi militari della Regia marina, è assegnato per anzianità ai contrammiragli e gradi corrispondenti attualmente in ruolo.

Per l'avanzamento da contrammiraglio a contrammiraglio di divisione e gradi corrispondenti non si compilano quadri di avanzamento. Le vacanze che si verificheranno nel grado di contrammiraglio di divisione e gradi corrispondenti saranno coperte pure per anzianità dagli ufficiali di grado inferiore.

Art. 4.

Il grado di vice ammiraglio di armata e quello di contrammiraglio di divisione e gradi corrispondenti sono pure assegnati mediante decreto Reale.

Art. 5.

Quando nelle leggi ed altre disposizioni vigenti prima del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono indicati ufficiali del grado di vice ammiraglio e grado corrispondente, devesi intendere come indicati ufficiali dei gradi di vice ammiraglio di armata e vice ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti; quando sono indicati ufficiali del grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti devesi intendere come indicati ufficiali dei gradi di contrammiraglio di divisione e di contrammiraglio e gradi corrispondenti.

Art. 6.

Nulla è variato alla legge in data 11 luglio 1922, n. 815, relativa agli ufficiali fuori ruolo ed alla legge in data 29 giugno 1922, n. 966, relativa all'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente.

Art. 7.

Gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina approvati con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, e successive modificazioni, sono abrogati.

E' pure abrogata l'avvertenza 2ª apposta all'organico degli ufficiali di vascello approvato con R. decreto-legge numero 1131 in data 5 agosto 1920.

Resta invece in vigore la nota apposta all'organico degli ufficiali di vascello approvato con R. decreto 11 gennaio 1923 n. 135, riguardante il numero degli ufficiali di vascello S. A. N.

Art. 8.

Le norme di cui agli articoli 1 a 5 del presente decreto sono applicabili anche agli ufficiali della Regia marina in congedo.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 46 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono applicabili ai ruoli degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina.

Art. 10.

Qualsiasi vacanza derivante dalla prima applicazione delle nuove tabelle degli ufficiali della Regia marina approvate con il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle degli ufficiali di porto, si considererà verificata con la data che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina, ma non oltre il 1° aprile 1924.

La disposizione del presente articolo non si applica alle nomina a vice ammiraglio di armata, ed a contrammiraglio di divisione e gradi corrispondenti, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 11.

Qualsiasi vacanza derivante dalla prima applicazione delle nuove tabelle dei personali civili della marina mercantile, approvate con il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considererà verificata con la data che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina, ma non oltre il 1° aprile 1924.

Il presente articolo non si applica ai collocamenti nei quadri che possano aver luogo senza il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

E' abrogato il R. decreto in data 4 febbraio 1923, n. 380, riguardante l'equiparazione fra le varie cariche e dignità degli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina e quelle degli ufficiali generali del Regio esercito.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 233. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. **2760**.

Norme esecutive per la riammissione in servizio attivo permanente di ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1779, che estende agli ufficiali della Regia marina le disposizioni contenute nel precitato R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficiale in posizione ausiliaria speciale per il quale sia stata accolta la domanda di riammissione in servizio in base all'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, parzialmente esteso agli ufficiali della Regia marina con il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1779, spetta l'ultimo posto della serie di dieci, dodici o quindici (a seconda del grado dell'ufficiale riammesso), che si rende vacante nel suo grado dalla data stabilita dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1779.

Art. 2.

Se prima che si verifichi la vacanza che darebbe diritto alla sua riammissione effettiva nei ruoli, l'ufficiale raggiunge i limiti prescritti per suo grado per il collocamento in posizione ausiliaria ordinaria, non si farà più luogo alla riammissione.

Art. 3.

L'ufficiale di cui all'art. 1, dalla data con la quale venne collocato in posizione ausiliaria speciale fino a quella in cui è riammesso effettivamente nei ruoli, è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come collocato in aspettativa per riduzione di quadro.

Se la vacanza che dovrebbe dar luogo alla riammissione nei ruoli si verifica oltre un anno dalla data con la quale la domanda di riammissione venne accolta, la competente Commissione di avanzamento dovrà pronunciarsi nuovamente sulla idoneità dell'ufficiale ad essere riammesso.

Art. 4.

L'ufficiale riammesso viene classificato fra gli ufficiali del proprio grado e corpo, in base alla propria anzianità di grado.

Egli è scrutinato per l'avanzamento con gli ufficiali fra i quali è stato classificato all'atto della sua riammissione.

Se possiede già le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del proprio grado e corpo, ed ufficiali di lui meno anziani furono già scrutinati per l'avanzamento, egli sarà sottoposto a giudizio nella prima convocazione della competente Commissione di avanzamento e, se giudicato idoneo, sarà inscritto nel quadro di avanzamento dell'anno in corso tra gli ufficiali non ancora promossi.

Gli ufficiali riammessi, quando sono promossi, assumono nel grado superiore l'anzianità che loro compete in base al posto di inscrizione nel quadro di avanzamento.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data con la quale ebbe vigore il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1779.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 235. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2762.

Revoca della indennità suppletiva di rappresentanza concessa ai governatori delle Colonie con R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346, relativo alla concessione di una indennità suppletiva di rappresentanza ai governatori delle Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 237. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2763.

Modificazione all'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario della Colonia stessa;
Visto il R. decreto 31 maggio 1912, n. 781, col quale fu modificato l'articolo 61 (primo comma) di quest'ultimo ordinamento;
Riconosciuta la necessità di apportare una nuova modificazione al detto articolo (secondo comma);
Udito il governatore della Colonia;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 61 (secondo comma) dell'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea è modificato come segue:

« Art. 61 (secondo comma). — Essi hanno l'obbligo di rimanere in Colonia almeno quattro anni, ma possono essere richiamati in qualunque tempo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 238. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2791.

Passaggio alla Direzione dei monopoli del Regno della gestione della Manifattura di tabacchi recentemente istituita a Tripoli e norme per la gestione stessa e per il trattamento del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il regolamento per il personale dei servizi tecnici delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, approvato con R. decreto n. 1461, in data 27 giugno 1912;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1923, la Manifattura dei tabacchi di Tripoli viene gestita dalla Direzione generale dei monopoli industriali del Regno.

Art. 2.

Ai funzionari ed agli operai di ruolo dell'Amministrazione del Regno che prestano servizio presso la Manifattura di Tripoli spetta il trattamento economico stabilito per il personale di ruolo in servizio in colonia.

La Direzione generale dei monopoli industriali del Regno provvede coi fondi del bilancio ordinario dell'azienda tabacchi alle spese tutte di gestione della Manifattura, comprese quelle per il personale. Però le indennità coloniali, quelle di trasferimento e di equipaggiamento spettanti al personale stesso, sono a carico del bilancio delle colonie.

La Manifattura assume il personale operaio necessario al proprio funzionamento compreso quello avventizio, il cui trattamento sarà regolato secondo le condizioni del mercato locale ed in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento del personale salariato delle Manifatture, approvato con R. decreto n. 243 del 19 febbraio 1922.

Art. 3.

Con successivi decreti ministeriali saranno stabilite le modalità ed i prezzi per la reciproca cessione di tabacchi greggi e lavorati, tra il Governo della colonia e l'amministrazione dei monopoli industriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 5. — GRANATA.

REGIO DECRETO 22 novembre 1923, n. 2768.

Approvazione di una convenzione relativa alla costruzione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 dicembre 1911, n. 1444, col quale fu approvata la convenzione stipulata addì 11 novembre 1911, con l'architetto comm. Cesare Bazzani, relativa alle attribuzioni ed ai compensi dovuti ai direttori dei lavori per la costruzione dell'edificio della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

Veduta la nuova convenzione stipulata con l'architetto comm. Cesare Bazzani in data 1° ottobre 1923, con la quale è modificata la precedente, per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto all'architetto medesimo in relazione all'importo dell'opera;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 1° agosto 1923, n. 2459;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'annessa convenzione in data 1° ottobre 1923 stipulata con l'architetto comm. Cesare Bazzani, a modifica dei patti stabiliti nella precedente convenzione 11 novembre 1911, riguardante la determinazione del compenso dovuto al Direttore delle opere per la costruzione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 243. — GRANATA.

REGNANDO SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Oggi 1° ottobre 1923 in Roma, in una sala del Ministero della pubblica istruzione, innanzi a me dott. Ettore Caraccio, delegato alla stipulazione dei contratti, come dal decreto Ministeriale 12 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1923, registro 28, — Istruzione pubblica, — foglio n. 18, e alla presenza dei signori dott. cav. Francesco Gambardella e dott. cav. Francesco Bubbico, testimoni idonei ai sensi della legge e da me conosciuti, sono comparsi: 1° il dott. comm. Roberto Cao Pinna, direttore capo divisione in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto ministeriale 25 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1921, reg. 11, foglio n. 258; 2° l'architetto comm. Cesare Bazzani, domiciliato in Roma;

Premesso che con la convenzione stipulata addì 11 novembre 1911, approvata con R. decreto 17 dicembre dello stesso anno, e registrata in Roma il 2 febbraio 1912 al n. 17252 atti privati, volume 297, furono determinati i compiti ed i compensi spettanti all'architetto commendator Cesare Bazzani per lo studio e compilazione dei progetti della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, nonchè per la direzione dei lavori;

Considerato che la spesa occorrente per la costruzione dell'edificio di cui sopra era preventivata dalla legge 21 luglio 1902, n. 337, in L. 2,500,000;

Considerato che siffatta spesa, in seguito allo squilibrio dei prezzi del mercato per effetto della guerra, risulterà notevolmente superiore a quella prevista;

Considerato pertanto che la convenzione in data 11 novembre 1911, per la parte relativa agli articoli 6 e 7 che fissano la percentuale dovuta all'architetto Bazzani, deve ritenersi decaduta in quanto che la percentuale stessa era stabilita nella supposizione che l'importo dei lavori non dovesse superare la somma preventivata dalla legge 21 luglio 1902, n. 337;

Ritenuta la necessità di stabilire per questo punto, col predetto architetto Bazzani, nuovi patti;

Tra il Ministero della pubblica istruzione, come sopra rappresentato, e l'architetto comm. Cesare Bazzani si conviene quanto segue, con riserva della prescritta formale approvazione:

Art. 1. — Gli articoli 6 e 7 della convenzione stipulata addì 11 novembre 1911 ed approvata con R. decreto 17 dicembre 1911, n. 1414, sono abrogati a decorrere dalla data della presente convenzione.

Art. 2. — Oltre alle somme già pagate all'architetto Cesare Bazzani ed a quelle che gli saranno corrisposte in base alla convenzione 11 novembre 1911 per i lavori compiuti alla data della presente convenzione, sarà accordato al Bazzani stesso un compenso del 3 per cento per i lavori ancora da eseguirsi da tale data per l'ammontare ulteriore di sei milioni.

Se i lavori che attualmente residuano al compimento dell'opera importeranno una spesa superiore ai sei milioni, la percentuale spettante all'architetto Bazzani, sulla somma ulteriormente eccedente, sarà del 2 per cento.

Art. 3. — Sulle percentuali del 3 per cento e del 2 per cento come sopra fissate, sarà ritenuto il decimo a collaudo dell'opera, le percentuali stesse saranno liquidate, provvisoriamente allo importo degli stati di avanzamento allegati ai certificati di pagamento delle imprese, e, definitivamente, in base all'importo netto dei lavori risultante dallo stato finale.

Art. 4. — Nessuna percentuale spetterà all'architetto Bazzani sui maggiori compensi che potranno eventualmente essere concessi alle ditte appaltanti i lavori, nè sulle scaffalature propriamente dette, nè sugli impianti termici, idraulici ed elettrici, qualora questi non abbiano carattere artistico od architettonico.

Art. 5. — Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Amministrazione, perchè stipulato nell'interesse delo Stato.

Richiesto io pubblico ufficiale ho rogato il presente atto, che è stato scritto da persona di mia fiducia, e che consta di fogli due, con pagine scritte quattro e righe diciannove, e alla continua presenza dei testimoni e delle parti ne ho data lettura; le parti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, in fede di che esse lo hanno sottoscritto insieme con i testimoni e con me, funzionario delegato alla stipulazione dei contratti.

Firmati:
ROBERTO CAO PINNA.
CESARE BAZZANI.
FRANCESCO GAMBARDELLA, *testimone*.
FRANCESCO BUBBICO, *testimone*.
ETTORE CARACCIO, *delegato ai contratti*.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Roma, 4 settembre 1923.

Il Segretario delegato ai contratti:
F.to ETTORE CARACCIO.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 12 dicembre 1923, che approva la convenzione 7 dicembre 1923 tra il demanio dello Stato, la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre scorso, nell'ultimo periodo di detto decreto, là dove dice: « per la durata di anni 30, *dal 1° luglio* 1923 », deve invece leggersi: « *dal 1° aprile* 1923 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Longi, Carinola, Marcellina e Anguillara Sabazia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Longi (Messina), Carinola (Caserta), Marcellina e Anguillara Sabazia (Roma).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Longi (Messina), Carinola (Caserta), Marcellina e Anguillara Sabazia (Roma), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 10, 13 e 27 agosto e 2 settembre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Longi (Messina), Carinola (Caserta), Marcellina e Anguilara Sabazia (Roma);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Longi (Messina), Carinola (Caserta), Marcellina e Anguillara Sabazia (Roma), è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 31 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	117 96	Belgio	103 75
Londra	100 33	Olanda	8 775
Svizzera	404 03	Pesos oro	16 65
Spagna	300 625	Pesos carta	7 33
Berlino	—	New-York	23 146
Vienna	0 033	Oro	446 01
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 30
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	91 534

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.